



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

27 GIU 2013

N. 1284 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

12 LUG 2013

il 27 GIU 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 53 del 27 giugno 2013

OGGETTO: Atto di appello alla sentenza del Tribunale Penale di Taranto n. 431/2013 nel processo a carico di N. R. ed altri. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

VISTA la nota in data 19/06/2013, trasmessa a mezzo telefax in data 20/06/2013 ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 21/06/2013 al n. 14482, con la quale l'Avv. Luigi Cecinato, legale di fiducia di questo Ente nel giudizio avanti al Tribunale di Taranto – I Sezione Penale Collegiale. Procedimento penale n. 3956/07 R.G.n.r. mod 21 a carico di N. R. + altri, comunica che il predetto Tribunale, con sentenza n. 431/2013 (di cui allega copia) ha riconosciuto D.P. responsabile dei reati ascrittigli, condannando lo stesso alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili, in solido con il Comune di Castellaneta e la T.I.E. s.r.l.

Evidenzia, altresì, il legale di fiducia che il Tribunale ha disposto anche la confisca dei terreni e delle costruzioni intestati alla T.I.E. s.r.l., revocando il decreto di sequestro preventivo delle costruzioni alienate in favore delle costituite parti civili, con restituzione agli stessi degli immobili.

CONSIDERATO che l'Avv. Luigi Cecinato ha sottolineato la necessità di proporre appello alla predetta sentenza, così come di seguito: *“ritengo... che sussistono le condizioni per proporre appello avverso la sentenza e che vi è interesse di codesto Civico Ente di rivendicare la legittimità degli atti adottati dai propri dirigenti. Nel caso di assoluzione di questi ultimi, infatti, il Comune non si troverebbe esposto ingiustamente al rischio del risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite”*.

ATTESO che il termine per proporre appello avverso la suddetta sentenza scade il giorno 09/07/2013, come evidenziato sempre dal medesimo legale di fiducia.

RITENUTO, pertanto, di dover proporre appello alla sentenza n. 431/2013 del Tribunale di Taranto – 2^a Sezione Penale e di dover conferire incarico al medesimo legale di fiducia che ha assistito e difeso questo Ente nel giudizio di 1° grado.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre appello alla sentenza n. 431/2013 del Tribunale di Taranto – 2^a Sezione penale, depositata in cancelleria il 16/05/2013 e comunicata a questo Ente dal proprio legale di fiducia avv. Luigi Cecinato con nota in data 19/06/2013, trasmessa a mezzo telefax in data 20/06/2013 ed assunta al protocollo generale di questo Ente in data 21/06/2013 al n. 14482, per far valere le ragioni di questo Ente così come sopra evidenziate e per tutti i motivi che il legale incaricando vorrà indicare;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione per l'appello di che trattasi, conferendo l'incarico all'avv. Luigi Cecinato, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Taranto alla Via Plinio n. 95;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro


